SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA IN QUALITA' DI CAPOFILA, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERESSE COMUNE DENOMINATO "Popoli Pop Cult Festival 2017".

Fra i sottoscrittori		
Dott.ssa (Responsabile del Servizio Coordinamento Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia - Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n in data		
E		
(qualifica), che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bagnara di Romagna (Partita IVA e C.F), a ciò delegato;		
premesso che:		
<ul> <li>la deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 ottobre 2016, n. 99, recante "Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace (Proposta della Giunta regionale in data 3 ottobre 2016, n. 1575)" ed in particolare il punto 2.4.5 del suddetto documento, definisce l'impegno della Regione ad organizzare eventi ed iniziative sul tema della pace e dei diritti umani;</li> <li>la presente convenzione è attivata in via di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm</li> </ul>		
Vista, nella sua formulazione integrale, la deliberazione della Giunta Regionale n in data, esecutiva nei modi di legge, concernente "Legge 241/1990 e s.m., Art. 15 – Collaborazione istituzionale con il Comune di Bagnara di Romagna (capofila), l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Provincia di Ravenna per la realizzazione del progetto di interesse comune denominato "Popoli Pop Cult Festival 2017"		
Si conviene e si stipula quanto segue:		
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE		
La collaborazione istituzionale viene instaurata ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., sussistendone i presupposti, incluso l'interesse reciproco, il contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà condivisa dei risultati secondo quando stabilito dalla presente convenzione.		
In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta regionale con provvedimento n del, il progetto denominato "Popoli Pop Cult Festival 2017" viene realizzato secondo quanto previsto nella proposta di collaborazione presentata dal Comune di Bagnara di Romagna.		
In particolare, il Comune di Bagnara di Romagna prevede di realizzare:  1) Azioni di carattere generale per l'ottimale gestione, realizzazione e comunicazione delle attività, organizzazione, selezione, della IX edizione del "Popoli Pop Cult Festival 2017" iniziativa coerente con l'obiettivo di sostegno alle politiche della pace promosse dalla Regione Emilia Romagna; Si tratta di attività che possono essere come di seguito esemplificate:		
SPETTACOLI (Piazza Marconi, Rocca, Ex-Lavatoio, sedi buskers ed itineranti, animazioni a cura di associazioni, singoli artisti, gruppi, inclusi i rimborsi		

viaggi, ospitalità)

ALLESTIMENTI TECNICI (per spettacoli, stand,	15.500,00
servizi pubblici, ambientazioni a tema, mostre,	·
laboratori)	
PUBBLICITA' E PROMOZIONE (Ufficio stampa,	4.500,00
video maker, fotografo, affissioni, produzione	
materiale promozionale, media partner, gestione	
comunicazione su social e all'interno delle location	
del Festival, gadget promozionali e di valorizzazione	
del paese e del festival)	
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL	3.000,00
PROGETTO	
UTENZE E ALLACCI (acquisti da parte del Comune	2.500,00
e/o noleggi di impianti elettrici e attrezzature )	
ONERI SIAE e altre piccole spese(omaggi simbolici	2.500,00
ospiti, diritti del marchio registrato)	
SICUREZZA (piani di sicurezza, collaudi, assistenza	7.500,00
sanitaria, sorveglianza parcheggi e aree allestite,	
musei, biblioteca, antincendio)	
RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA	2.000,00
ASSICURAZIONI	500,00
TOTALE PREVENTIVO	57.000,00

### ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, nel rispetto del comma 2 bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. I sottoscrittori prevedono di realizzare le attività descritte in questa Convenzione entro il 30/09/2017 e che le stesse dovranno essere rendicontate entro 31/12/2017.

#### ARTICOLO 3 RAPPORTI FINANZIARI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione è stato stimato in € 57.000,00, così suddiviso:

COMUNE di Bagnara	15.000,00
PRO LOCO (anche da contributi, stand e da sponsor propri)	18.000,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA	18.000,00
ALTRI SPONSOR	6.000,00
TOTALE PREVENTIVO	57.000,00

Per la realizzazione delle attività sopracitate la Regione riconosce al Comune di Bagnara di Romagna (quale Capofila) l'importo di € 18.000,00 a titolo di copertura parziale delle spese sostenute e rendicontate:

Il Comune di Bagnara di Romagna (in qualità di capofila) e gli altri Enti interessati mettono a disposizione proprie risorse, quantificate in € 39.000,00 e consistenti in risorse umane, tecnologia, servizi di logistica, costi di funzionamento così come puntualmente illustrato nella proposta presentata alla Regione Emilia-Romagna.

Alla liquidazione, in un'unica soluzione, provvederà il Dirigente regionale competente, a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione, previa verifica della corrispondenza fra le

attività svolte con quanto previsto nella presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti norme di gestione del bilancio, come di seguito precisato. Al fine di permettere alla Regione la liquidazione della somma indicata, il Comune di Bagnara di Romagna presenterà, entro e non oltre il 31 dicembre 2017 una **relazione generale** dettagliata che comprenda:

- la descrizione delle attività svolte, seguendo uno schema descrittivo comparabile con le attività previste dalla Tabella 1 della delibera di Giunta regionale n. ... del ..., così come riportate all'Art. 1 della presente convenzione;
- il rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, individuando in modo specifico le spese sostenute per ciascuna delle attività di cui all'Art. 1 della presente convenzione;
- l'indicazione, per ciascuna attività di cui all'Art. 1 della presente convenzione, della quota della partecipazione finanziaria regionale e della quota delle risorse messe a disposizione dal Comune di Bagnara di Romagna l'espressa attestazione che tali spese sono riferite alla realizzazione delle attività relative alla realizzazione del progetto denominato "Popoli Pop Cult Festival 2017" e che i relativi giustificativi sono conservati agli atti del Comune di Bagnara di Romagna e/o degli altri Enti ,da rendere disponibili su richiesta;
- la raccolta delle pubblicazioni, in formato cartaceo e/o digitale, ogni altra documentazione oggetto dell'iniziativa realizzata;
- ogni ulteriore informazione utile allo svolgimento dell'attività di liquidazione da parte della Regione.

La sopracitata relazione deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale, ai sensi di legge, il legale rappresentante del Comune di Bagnara di Romagna autocertifica che le attività svolte ed i costi sostenuti corrispondono in modo completo e coerente a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. ... del ....

### ARTICOLO 4 MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Eventuali modifiche non sostanziali alle attività oggetto della presente convenzione e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto dovranno essere concordate tra Comune di Bagnara di Romagna e Regione Emilia-Romagna e formalizzate con atto del Responsabile del Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione, Valutazione.

## ARTICOLO 5 INADEMPIENZE

Qualora dalla relazione tecnico-economica finale presentata e dagli accertamenti che la Regione Emilia-Romagna si riserva di disporre, dovesse risultare che il programma realizzato e gli adempimenti stabiliti con la presente convenzione non corrispondono a quanto previsto dalla stessa, la Regione Emilia-Romagna provvederà alla riduzione dell'importo definito al precedente Art. 3 per un importo corrispondente alle attività non effettuate o effettuate in modo difforme.

#### ARTICOLO 6 VERIFICHE

Le parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri periodici di verifica, relazioni sullo stato di avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Le parti hanno, altresì, il diritto di verificare, in qualsiasi momento, tutti i costi relativi all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. La documentazione delle spese sostenute deve essere disponibile presso le rispettive sedi.

#### ARTICOLO 7 PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I documenti, video ed altro contenenti le risultanze delle attività svolte oggetto della presente convenzione, saranno di proprietà comune della Regione e del Comune di Bagnara di Romagna e degli altri Enti coinvolti e potranno essere da tali soggetti liberamente utilizzati per i propri fini istituzionali.

Gli elaborati descritti recheranno, in maniera paritetica, il logo sia della Regione Emilia-Romagna, sia del Comune di Bagnara di Romagna, che della Provincia di Ravenna e dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Gli stessi elaborati saranno pubblicati sui siti di entrambi i sottoscrittori, eventualmente tramite l'uso di link reciproci.

#### ARTICOLO 8 RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività sono trattati dal Comune di Bagnara di Romagna nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

# ARTICOLO 9 NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

# ARTICOLO 10 DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52.

Il Comune di Bagnara di Romagna dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in

#### ARTICOLO 11 RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

#### ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Bologna,

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL COMUNE DI BAGNARA di ROMAGNA